

Decreta:

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, per il biennio scolastico 2020/2022, procedure concorsuali per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di sedicimilanovecentocinquantanove posti di personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, di cui diecimilaseicentoventiquattro per l'anno scolastico 2020/2021 e seimilatrecentotrentacinque per l'anno scolastico 2021/2022.

2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1 restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2019

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*  
*Il Ministro per la pubblica amministrazione*  
BONGIORNO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*  
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2019  
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1406

19A04656

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 3 luglio 2019.

**Modifica dell'allegato 1 del decreto 11 gennaio 2017 concernente i criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni.**

#### IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017, recante: «Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2017;

Considerato che in fase di attuazione del citato decreto, con riferimento all'allegato 1 al suindicato decreto, sono emersi alcuni problemi applicativi inerenti il paragrafo 3.2.1 «Sostanze pericolose», punto numero 6, riferito all'uso del nickel e del cromo esavalente nelle operazioni di placcatura, anche alla luce dei cambiamenti, intervenuti nel tempo, della documentazione comunitaria di riferimento;

Rilevata inoltre la necessità di correggere, nell'allegato 1 al suindicato decreto, alcuni errori materiali nel paragrafo 3.2.3 «Contaminanti nei pannelli di legno riciclato», ove mancano i simboli degli elementi chimici riportati in tabella e una specifica inerente il creosoto, nel paragrafo 3.2.5 «Residui di sostanze chimiche per tessuti e pelle», ove è riportato un errato valore del limite di cromo relativo ai residui di sostanze chimiche per la pelle e nel paragrafo 3.4.1 «Emissione di composti organici volatili» ove è stato specificato un tempo di durata della prova richiesta in verifica superiore al necessario;

Ritenuto quindi necessario procedere alle necessarie correzioni all'allegato 1 al suindicato decreto;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche allegato 1  
del decreto ministro 11 gennaio 2017*

1. All'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare datato 11 gennaio 2017, recante: «Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni» sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 3.2.1 il testo del punto numero 6 è sostituito dal seguente: «non devono essere placcate con cadmio.»;

b) al paragrafo 3.2.3 la tabella è sostituita dalla seguente:

Elemento/composto	Mg/kg di legno riciclato
Arsenico (As)	25
Cadmio (Cd)	50
Cromo (Cr)	25
Rame (Cu)	40
Piombo (Pb)	90
Mercurio (Hg)	25
Cloro (Cl)	1000
Fluoro (F)	100
Pentaclorofenolo (PCP)	5
Creosoto Benzo(a)pyrene	0,5



c) al paragrafo 3.2.5, relativamente ai residui di sostanze chimiche per la pelle, al quinto punto relativo alla quantità di metalli pesanti estraibile, il valore del cromo  $\leq 2$  è sostituito dal valore  $\leq 200$ ;

d) al paragrafo 3.4.1, dopo le parole «deve superare i 500  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ » sono eliminate le parole «dopo 28 giorni».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2019

Il Ministro: COSTA

19A04653

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 maggio 2019.

**Concessione delle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «MEFPROC» relativo al bando «SUSFOOD2».** (Decreto n. 1003/2019)

IL DIRETTORE GENERALE  
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE  
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'istruzione e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei od internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) ed in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, delle linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5 del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex art.* 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei ed internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti inter-

